



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

La responsabilità oggettiva

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 4 DICEMBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

ELEMENTO SOGETTIVO

Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Un elemento del fatto di reato o l'intero fatto di reato viene addossato all'agente senza che sia necessario accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa.

La responsabilità si fonda sola sull'oggettiva esistenza di questo o quell'elemento, ovvero sulla mera oggettiva causazione dell'evento.

Le ragioni a sostegno della responsabilità oggettiva

- ✓ *Qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*
- ✓ Prevenzione generale
- ✓ Difficoltà probatorie

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Il contrasto con il principio di colpevolezza

Art. 27 Cost.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Corte cost. sent. 364/1988

«A conclusione del primo approccio interpretativo del disposto di cui al primo comma dell'art. 27 Cost., deve, pertanto, affermarsi che il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica».

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

La necessità di un'interpretazione costituzionalmente conforme

«Il principio di colpevolezza – quale delineato dalle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 – si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatrici, ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti»
Corte cost. 24 luglio 2007, n. 322

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Tipologie

Responsabilità oggettiva mista (dolo + responsabilità oggettiva)

- ✓ in relazione all'evento: reati aggravati dall'evento; preterintenzione
- ✓ in relazione ad elementi del fatto diversi dall'evento: art. 117 c.p.; art. 82 c.p.

Responsabilità oggettiva pura

- ✓ in relazione all'intero fatto di reato

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

La preterintenzione

Art. 43 c.p. – Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

Art. 584 c.p. – Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 593-ter c.p.– Interruzione di gravidanza non consensuale

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

LA PRETERINTENZIONE



LA PRETERINTENZIONE



LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

La preterintenzione

reato base + evento aggravatore

1. dolo + responsabilità oggettiva
2. solo dolo di percosse o lesioni: «la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato»
3. dolo + colpa per inosservanza di leggi (fattispecie incriminatrice di percosse o lesioni): responsabilità oggettiva occulta
4. dolo + colpa (prevedibilità in concreto): alla luce di tutte le circostanze concrete, l'evento era uno sviluppo prevedibile (ed evitabile), con la diligenza esigibile ad un uomo ragionevole, del fatto concreto volontariamente realizzato dall'agente

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

Art. 584 c.p. – Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 582 c.p. – Lesioni personali

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

Reati aggravati dall'evento

Art. 439 c.p. – Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 591 c.p. – Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

Reati aggravati dall'evento

reato base + evento aggravatore

1. dolo + responsabilità oggettiva (idea originaria del codice)
2. dolo + colpa per inosservanza di leggi (fattispecie incriminatrice): responsabilità oggettiva occulta
3. dolo + colpa (prevedibilità in concreto): alla luce di tutte le circostanze concrete, l'evento era uno sviluppo prevedibile (ed evitabile), con la diligenza esigibile ad un uomo ragionevole, del fatto concreto volontariamente realizzato dall'agente

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

Responsabilità oggettiva rispetto ad elementi del fatto diversi dall'evento

Art. 44 c.p. – Condizioni obiettive di punibilità

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

Art. 424 c.p. – Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

Responsabilità oggettiva rispetto ad elementi del fatto diversi dall'evento [qualifica soggettiva]

Concorso di persone nel reato proprio

Art. 117 c.p. – Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MISTA

**Responsabilità oggettiva rispetto ad elementi del fatto diversi dall'evento
[persona offesa]**

Aberratio ictus monolesiva

Art. 82 c.p. – Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.

ERROR IN PERSONA

Art. 60 c.p. – Errore sulla persona dell'offeso

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

ERROR IN PERSONA



ABERRATIO ICTUS MONOLESIVA



ABERRATIO ICTUS MONOLESIVA



ERROR IN PERSONA/ABERRATIO ICTUS



LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Aberratio ictus plurilesiva

Art. 82 c.p. – Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

ABERRATIO ICTUS PLURILESIVA




LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PURA

Aberratio delicti

Art. 83 c.p. – Evento diverso da quello voluto dall'agente

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, **a titolo di colpa**, dell'evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.



LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PURA

Art. 586 c.p. – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.



MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO



LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PURA

Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Corte cost. 13 maggio 1965, n. 42 il reato diverso deve «potere rappresentarsi alla psiche dell'agente... come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto»

prevedibilità in astratto vs. prevedibilità in concreto

IL C.D. CONCORSO ANOMALO



IL C.D. CONCORSO ANOMALO



LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PURA

Art. 57 c.p. – Reati commessi col mezzo della stampa periodica (1930)

Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:

- 1) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione;

Art. 57 c.p. – Reati commessi col mezzo della stampa periodica (riforma 1958)

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PURA

Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte [1930]

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

[Legge 7 febbraio 1990, n. 190]

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorete per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it